MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE

Art. 15

Segnalazione dell'organo di controllo

L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Versione in vigore dal 25 agosto 2021, non più in vigore dal 24 ottobre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale
Estremi	Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
Capo	I — Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-crisi-d-impresa-e-di-risanamento/art-15-segnalazione-dell-organo-di-controllo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it